

Prot. n. 183/09

Roma, 3 luglio 2009

A tutti i Dirigenti Sindacali CONFISAL-UNSA Beni Culturali

A tutte le R.S.U. CONFISAL-UNSA Beni Culturali

A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

LORO SEDI

COMUNICATO N. 42/09

NOSTRE OSSERVAZIONI SU

Ipotesi C.C.I.M. 28 maggio 2009

in attesa della firma definitiva

Nonostante sia ancora in atto la consultazione referendaria dei Lavoratori, **ed in attesa della convocazione per la firma definitiva del C.C.I.M., riteniamo opportuno portarvi a conoscenza del nostro carteggio**, inviato agli Organi di competenza, **relativo alle nostre Osservazioni in merito all'Ipotesi C.C.I.M.**, sottoscritto lo scorso 28 maggio, nonché il parere relativo alle prestazioni di lavoro straordinario oltre l'orario giornaliero, **con la richiesta di modificare le incongruenze riscontrate, in particolare riferimento agli istituti:**

- **Turnazioni** (art.13)
- **Ordinamento professionale** (art.16 e artt. 21, 22, 23 e 24)
- **Banca delle ore** (art. 43).

Come sempre, sarà nostra cura tenervi informati.

Cordialità e saluti,

LA SEGRETERIA NAZIONALE

Di seguito si riportano la ns. lettera di trasmissione e le nostre Osservazioni al CCIM.

CONF.SAL-UNSA Beni Culturali

Al Direttore Generale O.I.F.

e, p.c.: Al Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro

Al Segretario Generale

OGGETTO: Ipotesi C.C.I.M. Beni e attività culturali : Ulteriore trasmissione Ns. osservazioni oltre alla segnalazione di eventuali refusi – **Richiesta di Consultazione – Richiesta di rettifica – Richiesta di riformulazione dell'art. 43 (Banca delle ore)** : Nostro parere relativo alle prestazioni di lavoro straordinario oltre l'orario giornaliero.

Gentile Direttore Generale,

nella rilettura del testo dell'ipotesi del CCIM – *Mibac*, sottoscritto lo scorso 28 maggio e trasmesso tramite Circolare Direzione Generale O.I.F. n. 157 del 9 giugno 2009, abbiamo riscontrato una serie di errori e/o refusi dovuti essenzialmente all'urgenza di chiudere un accordo prima dell'entrata in vigore delle disposizioni della legge delega n.15/09. Tali errori e/o refusi crediamo che debbano essere rettificati prima della versione che verrà sottoposta alla firma definitiva non appena gli organi di controllo, a cui il CCIM è stato inviato nella giornata del 29 maggio 2009, avranno asseverato la coerenza tecnico-finanziaria nell'utilizzo del FUA.

A parte gli aggiustamenti di forma (e refusi) operati nelle varie versioni che si sono esaminate al Tavolo nazionale, purtroppo, con la sottoscrizione dell'Ipotesi, e quindi della versione finale – ma non definitiva –, sono emerse delle incongruenze che invitiamo a correggere urgentemente nella versione che verrà sottoposta alla firma definitiva di tale C.C.I.M. (quindi proporre anche all'attenzione di tutte le altre OO.SS.) che dovrà avvenire appena gli organi di controllo avranno effettuato la certificazione dovuta.

Tale richiesta è coerente e opportuna, oltre che tempestiva, in quanto è ancora in atto la consultazione referendaria tra i Lavoratori del Ministero e le ns. richieste di rettifica non hanno alcuna influenza nella coerenza tecnico-finanziaria nell'utilizzo del FUA.

Per le ragioni esposte, si richiede per quanto compatibile, le rettifiche indicate nelle ns. osservazioni formulate nel testo che segue alla presente che riguardano principalmente alcune parti relativamente del Titolo IV (artt. 13 e 14), del Titolo V (artt. 16, 18, 19, 21, 22, 23 e 24) e del Titolo VIII (art. 46) oltre alla riformulazione dell'art. 48 (*Banca delle ore*).

Preso atto che la presente Le viene inoltrata nel pieno rispetto della correttezza e buona fede contrattuale con i migliori propositi collaborativi, Le comunichiamo, tuttavia, che una non considerazione alle ns. osservazioni e richieste di rettifica di alcuni articoli e riformulazione dell'art. 43 (*Banca delle ore*) a seguito del ns. parere relativo alle prestazioni di lavoro straordinario oltre l'orario giornaliero, ci vedrebbe costretti a considerare se ritirare la firma o meno, oltre a rilasciare una Nota a verbale con gli stessi contenuti delle osservazioni formulate appena richiamate.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in proposito. Si coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

Roma, 1 luglio 2009

IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Dott. Giuseppe Urbino)

ULTERIORI OSSERVAZIONI E SEGNALAZIONE DI EVENTUALI REFUSI

« IPOTESI

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI MINISTERO

28 MAGGIO 2009 »

TITOLO IV - Risorse economiche, incentivazione, valutazione

art. 13 (Turnazioni)

- comma 1, alinea 2, si suggerisce "**almeno 10 ore al giorno...**" invece di "11 ore", perché dai dati forniti dall'Amministrazione in realtà sono moltissimi gli Istituti nel *range* di 10-11 ore e non nel *range* di 11-12 ore ... e così scrivendo "almeno 10 ore" si eviterebbero diverse innegabili realtà di *particolari situazioni che vanno* analizzate successivamente...
INOLTRE, in questo comma, l'inserimento dell'avverbio 'almeno' indicherebbe comunque la base di garanzia, e certa, di apertura al pubblico di almeno ...
- comma 5, alinea 1, qua si suggerisce di togliere l'avverbio "**almeno**", perché in questo contesto avrebbe la funzione di "quantomeno" e pertanto, si interpreterebbe amministrativamente e giuridicamente "la turnazione viene riconosciuta, quindi pagata, solo se vengono fatte almeno 6 ore continuative e non diversamente" ... Oppure si suggerisce di correggere le ore in "**5 ore continuative**" e no "6 ore continuative", perché nella maggior parte dei nostri Istituti viene applicato il regime dell'Orario settimanale delle 35 ore. Pertanto, le ore ordinarie di lavoro giornaliero sarebbero 5:50 ...
INOLTRE, in questo comma, il termine 'almeno' avrebbe la funzione di congiunzione testuale, col significato di "se non altro", "in ogni caso", "comunque", "per quanto sia"; conferendo valore fortemente limitativo al periodo di lavoro rispetto alla mera indicazione della sola preposizione "**di ... ore**" assumendo così varietà di 'specificazione' ...
- comma 5, alinea 4, la tipologia pomeridiana dovrebbe avere **inizio alle ore 13,00** e non alle ore 14,00, in quanto, con l'avvicendamento del turno entrante (fra mattina e pomeriggio) non sorgerebbero vecchie questioni circa la "vacanza del cambio" ma si avrebbe la sovrapposizione che permetterebbe anche il riconoscimento implicito delle ore di lavoro giornaliero continuativo (36 o 35 ore settimanali). Inoltre, in diversi Istituti l'orario pomeridiano è dalle ore 13:00 alle ore 19:00 ... Comunque, vedi precedentemente ...
- comma 10, alinea 1, si suggerisce un intervallo "**di almeno 11 ore nell'arco delle ventiquattro ore**" invece di "non inferiore a 12 ore...", perché l'inserimento dell'avverbio 'almeno' indicherebbe comunque che meno di 11 ore non è possibile, diversamente, l'affermazione "non inferiore a 12 ore" nega l'effettuazione del turno pomeridiano a ridosso del turno antimeridiano del giorno successivo, o viceversa ...
INOLTRE, non potrebbe essere applicato quanto disposto anche nel successivo comma 20 ...
- comma 15, la lettera *d*) non può essere condizione legata alla specificità di "lavoratrice o lavoratore...", in quanto, è una condizione ulteriore che si verifica qualora le precedenti lettere *a*), *b*) o *c*) non possono verificarsi, e non è una subordinazione ... Pertanto, la lettera *d*) va cassata ed il relativo contenuto diventa il secondo periodo dello stesso comma ...
- comma 19, lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *g*) ed *h*), anche qua si suggerisce di togliere l'avverbio "**almeno**", perché in questo contesto avrebbe la funzione di "quantomeno" e pertanto, si interpreterebbe amministrativamente e giuridicamente "la turnazione viene riconosciuta, quindi pagata, solo se vengono fatte almeno 6 ore continuative e non diversamente" ... Oppure si suggerisce di correggere le ore in "**5 ore continuative**" e no "6 ore continuative", perché nella maggior parte dei nostri Istituti viene applicato il regime dell'Orario settimanale delle 35 ore. Pertanto, le ore ordinarie di lavoro giornaliero sarebbero 5:50 ...

INOLTRE, anche in questo comma, il termine 'almeno' avrebbe la funzione di congiunzione testuale, col significato di "se non altro", "in ogni caso", "comunque", "per quanto sia"; conferendo valore fortemente limitativo al periodo di lavoro rispetto alla mera indicazione della sola preposizione "di ... ore" assumendo così varietà di 'specificazione' ...

INFINE, non entriamo ulteriormente nel merito delle quote ora determinate nelle indennità di turnazione ma, in alcune circostanze vi sono delle incongruenze tra turnazione e turnazione ed area e fasce retributive, che, se non ci fosse stata l'urgenza di chiudere tale accordo, avrebbero meritato una maggiore disamina ed una diversa ponderazione nella attribuzione di alcune quote.

- comma 20, alinea 2, rivedere la spaziatura ...
IN QUESTO COMMA viene specificato che l'istituto della reperibilità viene riconosciuto solo "nel caso in cui sia eliminato il servizio notturno in virtù della installazione degli impianti antintrusione o antincendio...". Poi, nel secondo periodo, sembra che ci sia un ravvedimento, perché viene ammesso - in condizionale - anche che "la reperibilità in generale è prevista nelle fattispecie e per i criteri indicati nell'art.8 dell'accordo Aran/OO.SS. del 12 gennaio 1996". INFINE, nel quarto periodo non si chiarisce sufficientemente se l'importo attribuito, oltre a coprire un periodo di 12 ore di reperibilità, è onnicomprensivo anche dell'eventuale intervento occorso e della relativa durata. Come pure, con quali fondi verrà pagata tale emolumento.

art. 14 (Sistema di incentivazione della produttività collettiva e individuale – Misurazione e valutazione dei risultati)

- comma 4, alinea 4, " I dirigenti propongono " Quali dirigenti ed a chi ...
- comma 9, **dovrebbe diventare** il comma 7 ...
- comma 8, il dirigente ... Quale dirigente, e di che ...

TITOLO V - Ordinamento professionale

art. 16 (Profili professionali e confluente)

- comma 2, fra i criteri citati, manca il riferimento della differenziazione delle fasce retributive in relazione alle attuali mansioni di responsabilità, titolarità e/o referenze che, indipendentemente dai relativi contenuti tecnici, nulla hanno a che fare qualora siano responsabili/referenti verso terzi o responsabili, dirigono e/o coordinano personale interno...
- comma 3, alinea 3, rivedere spaziatura ...
- comma 4, alinea 3, rivedere la spaziatura ...
- comma 5, rivedere la spaziatura ...
- comma 6, ultimo alinea, "presente accordo" quale? ...
- comma 7, va aggiornata la data di riferimento ...
INOLTRE, CONSIDERATO CHE SI PREVEDE CHE, "nelle more della sottoscrizione si farà riferimento..." solo ai profili professionali approvati con accordo del 13 marzo 2009, e che questi riguardano solo la III Area ..., **si ritiene opportuno completare l'assunto con la citazione (inserimento) anche degli altri accordi. QUALI:**
 - **Accordo sindacale del 18 febbraio 2009** (vedi Circolare n. 49/2009),
 - **Accordo sindacale del 17 aprile 2009** (vedi Circolare n. 116/2009) ...

art. 18 (Progressioni tra le aree)

- comma 2, lettera A), dopo **45 punti**, dovrebbe essere "la cui attribuzione" e non "la cui ulteriore specificazione" ... Specificazione di che?

art. 19 (Procedura per la progressione tra le aree)

- comma 1, alinea 4, rivedere la punteggiatura ...

art. 21 (Progressioni all'interno delle aree – Procedure e trattamento economico)

- comma 1, alinea 4, sostituire "dei" con "dai" ...
- comma 8, alinea 5, dopo **45 punti**, dovrebbe essere "**la cui attribuzione**" e non "la cui ulteriore specificazione" ... Specificazione di che?
- comma 8, e lettera a), rivedere la spaziatura ...
- comma 8, lettera c), alinea 2, togliere il punto dopo "affidata" ...
- comma 8, lettera c), alinea 3, rivedere il punto dopo "15 punti" ...
- comma 8, lettera c), manca la conclusione patrizia al secondo periodo, perché "*Ove l'Amministrazione non garantisca la formazione a tutto il personale interessato alla selezione, il presente criterio non può essere utilizzato*". OSSIA: - cosa succede se... - e quindi... Tutto ciò, significa che non verranno assegnati 15 punti dei complessivi 45 punti previsti? E se i concorrenti non appartengo allo stesso Istituto? ...stessa città? o stessa regione? ...

art. 22 (Mansioni superiori - Conferimento)

- comma 1, è superfluo e non è chiaro, proprio in funzione del nuovo Ordinamento professionale ed a quanto sostenuto nell'attuale formulazione della lettera a), comma 2, del precedente art. 16.
INOLTRE, **l'attuale art. 24 CCNL 16.02.1999 è dal lontano 1999 che non viene aggiornato e/o riscritto e/o modificato** in virtù anche del nuovo Ordinamento professionale entrato in vigore con il CCNL 2006-2009 ...
- comma 4, si fa riferimento "nel primo caso..." ma, se si riferisce alle lettera a) del comma 3, perché non citarlo direttamente? Diversamente, a quale "nel primo caso" ci si riferisce...
- comma 6, ultimo alinea, si indica di sentire le OO.SS. ma non è chiaro il perché vanno sentite le OO.SS., ossia, in funzione di che? E, comunque, su quali parametri il Capo conferisce il posto ...
- comma 10, alinea 3, rivedere la spaziatura ...
- INFINE, **nell'attuale Ordinamento professionale, all'interno delle aree, non vi è più alcun riconoscimento chiaro di mansioni superiori (art. 6 CCNL 2006-2009 e, più specificatamente, il comma 5, dove, al primo periodo chiarisce "... ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all'interno dell'area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali"**, mentre nel secondo periodo, *evidenzia che "ogni dipendente è tenuto, altresì, a svolgere tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito"*). PERTANTO, qualora ci si voglia riferire alle mansioni superiori da Area I a II, o da Area I a III; oppure, da Area II a III, in che senso si parla di mansioni superiori considerato quanto formulato nell'attuale comma 2 del precedente art. 16 ? ...

art. 23 (Posizioni organizzative)

- comma 2, non viene chiarito (o indicato) chi è che accerta la "valutazione negativa" e su quali parametri. Come pure, come si svolgerebbe l'eventuale contraddittorio e davanti a chi? Infine, e senza alcuna ilarità, a parte la rapina... quali sono le negatività di riferimento ...

art. 24 (Flessibilità tra i profili all'interno dell'area)

- comma 4, non viene garantita l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa e fa sorgere il sospetto che il dirigente di turno possa dispensare chi e come gli pare e dove vuole, riferendosi al "*tenuto conto delle esigenze di servizio, a domanda degli interessati*" senza prevedere che comunque le 'esigenze di servizio' sono materia di contrattazione e devono essere certificate dalla pianta organica, dall'organigramma e funzionigramma di tale Istituto e, che, comunque, devono essere sempre salvaguardate la pari opportunità tra tutto il personale e non solo per i soliti 'ben informati', magari anche sindacalizzati...

TITOLO VIII - Istituti vari

art. 43 (Banca delle ore)

- Tale istituto, come attualmente è formulato, non può essere sottoscritto, perché rileva delle incongruenze pattizie e delle difficoltà interpretative che causano difformità applicative che andrebbero risolte con una nuova ed organica riformulazione degli articoli 26 e 27 CCNL integrativo 98-01 e l'articolo 6 dell'Accordo sottoscritto in data 12.01.1996.
- Inoltre, non viene specificato con quali risorse economiche certe verrebbero pagate le ore accantonate di cui al comma 2.
- **COMUNQUE**, vedasi oltre: "nostre osservazioni". Eventualmente, proponiamo la seguente formulazione:
 1. È istituita la banca delle ore, a norma dell'art. 27 del CCNL integrativo 1998/2001.
 2. La banca delle ore è un istituto che certifica, per ciascun dipendente, in modo ordinato il conto delle ore lavorate in eccedenza rispetto all'orario ordinario di lavoro giornaliero.
 3. Le modalità applicative sono definite in sede di contrattazione di Istituto nel rispetto delle pari opportunità fra tutti i dipendenti e della disponibilità delle risorse finanziarie dell'Istituto all'uopo destinate.

art. 46 (Disposizioni finali)

- Diventano inapplicabili "tutte le disposizioni contrattuali in contrasto con quelle definite nel presente Contratto". **Bene. Ma a quali "disposizioni contrattuali" ci riferiamo?** A disposizioni contrattuali del CCNL od a quelle degli Accordi sindacali nazionali e/o locali sottoscritti ed ancora vigenti?

CONF.SAL-UNSA Beni culturali

Parere relativo alle prestazioni di lavoro straordinario oltre l'orario giornaliero (recupero, orario aggiuntivo o supplementare),
da non confondersi con la prestazione lavorativa con privati
in Conto terzi od a Convenzione

Oltre l'orario ordinario di lavoro è ammessa la prestazione di lavoro straordinario (dietro corrispettivo di una maggiorazione oraria o con il recupero di tali ore, anche in forma di riposo compensativo - art. 26 CCNL integrativo 98-01), o l'effettuazione di lavoro "aggiuntivo" (recupero e riposi compensativi - art. 6 Accordo riguardante le tipologie degli orari di lavoro ai sensi dell'art. 19 del CCNL 94-97, sottoscritto in data 12.01.1996).

Si tralascia, al momento, di considerare quanto indicato dall'art. 27 CCNL integrativo 98-01 (Banca delle ore) su "lavoro supplementare" e "permessi compensativi".

IN RIFERIMENTO ALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA oltre l'orario ordinario di lavoro giornaliero, ci preme evidenziare due aspetti diversi di tale concezione prevista attualmente dal nostro CCNL:

(a) in relazione al Lavoro straordinario di cui all'art. 26 CCNL integrativo 98-01, il comma 6 prevede che «Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 2, debitamente autorizzate, possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio entro il termine massimo di 4 mesi. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore di cui all'art. 27 [su questo aspetto ci torneremo fra poco]», tenendo presente quanto prescrive il comma 1, che «Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro». Pertanto, il comma 2 diventa imperativo, laddove impone che «La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle amministrazioni, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore, salvo giustificati motivi di impedimento per esigenze personali e familiari, è tenuto ad effettuare il lavoro straordinario».

(b) In relazione al recupero e riposi compensativi, l'articolo 6 dell'Accordo sottoscritto in data 12.01.1996 prescrive che «Qualora, per verificate esigenze di servizio, il dipendente presti attività oltre l'orario ordinario giornaliero può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore, anche in forma di corrispondenti giorni di riposo compensativo [comma 1]. Le giornate di riposo a tale titolo maturate non potranno essere cumulate oltre i sei mesi e dovranno essere concesse entro trenta giorni dalla data della richiesta [comma 2]».

Detto questo, rimane da considerare l'istituto contrattuale della **Banca delle ore** introdotto con il CCNL integrativo 98-01 (art. 27), richiamato anche dal comma 6 dell'articolo 26 CCNL integrativo 98-01, (la cui decorrenza è dal 1 gennaio 2001, nonostante la netta contraddizione (e confusione) nei commi 2 e 3) circa il pagamento (retribuzione) per la prestazione di ore di lavoro straordinario o supplementare, tenendo presente che **questo articolo non si può applicare nei confronti dei lavoratori che svolgono prestazione di lavoro straordinario** (tanto dietro corrispettivo di una maggiorazione oraria, quanto con il recupero di tali ore, anche in forma di riposo compensativo) ai sensi del comma 6, art. 26 CCNL integrativo 98-01.

L'articolo disciplina la Banca delle ore «Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore [comma 1]», che contrattualmente (lo ripetiamo) è in vigore ed operativo dal 1 gennaio 2001 e non prevede alcuna ulteriore contrattazione se non realizzare «incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga [comma 5]».

«Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il mese di dicembre [comma 2]».

Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 26, comma 4, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa [comma 3]».

L'amministrazione, a domanda del dipendente, rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione [comma 4]».

A questo punto sorgono diverse difficoltà interpretative che causano difformità applicative che andrebbero risolte con una nuova ed organica riformulazione degli articoli 26 e 27 CCNL integrativo 98-01 e l'articolo 6 dell'Accordo sottoscritto in data 12.01.1996.

Di fatto, l'articolo 27, oltre alla **Banca delle ore**, introduce nuovi istituti contrattuali (terminologie, concetti) che presuppongono applicazioni (azioni contrattuali) amministrative diverse, quali:

“prestazioni di lavoro - supplementare”,
“permessi compensativi”,
“conto ore”,
“ore accantonate”,
“pagamento delle ore accantonate”.

Istituti/concetti/azioni simili a:

“prestazioni di lavoro straordinario”,
“riposi compensativi”,
“ore eccedenti”

ma che hanno una regolamentazione contrattuale diversa, tanto è vero che secondo alcuni sindacati (e lo stesso D.Lgs. 25.02.2000, n. 61) “viene definito lavoro supplementare lo straordinario riferito al rapporto di lavoro a tempo parziale”, ma vedi anche il comma 2, art. 23 CCNL integrativo 98-01. Quindi, questo lavoro “supplementare” sta ad indicare (solo?) il lavoro straordinario dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale?

Però, nonostante questi nuovi istituti contrattuali (terminologie, concetti, azioni), per l'utilizzo della Banca delle ore non vi è alcuna diversa applicazione esplicita fra chi è in rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale/verticale da quello in rapporto di lavoro a tempo pieno. E, come se non bastasse - lo ripetiamo -, **chi effettua lavoro straordinario ai sensi dell'art. 26 CCNL integrativo 98-01, non può aderire (usufruire) dell'istituto della Banca delle ore.**

Ma non basta. Viene introdotto l'istituto (la funzione) del “Pagamento delle ore accantonate”, che è diverso dal pagamento delle ore effettuate in straordinario secondo l'art. 26 CCNL integrativo 98-01 (vedasi: comma 3, art. 27 CCNL integrativo 98-01), senza specificare con quali risorse economiche.

Inoltre, considerando anche il disposto dell'articolo 23 CCNL integrativo 98-01, siamo nuovamente davanti ad un *bisticcio letterale* normativo e contrattuale di non facile soluzione, perché si ha una notevole differenza per il pagamento della prestazione di lavoro straordinario (o supplementare) fra chi è in rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale/verticale (solo un 15% in più l'ora) da quello in rapporto di lavoro a tempo pieno (che va dal 15% al 50%, secondo l'ora della prestazione: diurna/notturna/festiva/notturna-festiva). In questa circostanza i soldi sono quelli delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario (comma 3, art. 23 CCNL integrativo 98-01).

Concludendo, ci sembra significativo (anche se curioso) riportare cosa prescrivono i commi 2, 3, 4, 5 e 6 del più volte richiamato art. 23 CCNL integrativo 98-01:

«Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui all'art.1, co.2, lett. e) del D.Lgs.n.61/2000, nella misura massima del 10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana ... [comma 2]. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria di cui all'art. 25 maggiorata di una percentuale pari al 15% ... [comma 3]. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore [comma 4]. Le ore di lavoro supplementare o straordinario fatte svolgere in eccedenza rispetto ai commi 3 [ma 2] e 4 sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50% [comma 5]. Nel caso in cui il lavoro supplementare o straordinario sia svolto in via non meramente occasionale per più di sei mesi il dipendente può richiederne il consolidamento nell'orario di lavoro [comma 6] ».